



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                 |                              |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>SCAFI</u>     | <u>PAOLO</u>    | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MINNITI</u>   | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>BOLOGNESI</u> | <u>MAURO</u>    | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....            | .....           | .....                        |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 300/14  
depositato il 05/06/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102236/2013 IRPEF-ADD.REG. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102236/2013 IRPEF-ADD.COM. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102236/2013 IRPEF-IMPR.ORD. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102236/2013 IVA-OP.IMPONIB. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102236/2013 IRAP 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102240/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102240/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102240/2013 IRPEF-IMPR.ORD. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102240/2013 IVA-OP.IMPONIB. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010102240/2013 IRAP 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

ZUCCONI FABRIZIO  
VIA LOCCHI 6 28100 NOVARA NO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 300/14

UDIENZA DEL

06/10/2015

ore 09:30

SENTENZA

N° 367/06/15

PRONUNCIATA IL:

6-10-2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

2/12/2015

Il Segretario

Con ricorso tempestivamente proposto venivano impugnati gli avvisi di accertamento n. T7U010102236/13 e T7U010102240/13, riferiti agli anni 2007 e 2008 entrambi notificati il 23.12.2013 per Irpef e addizionali, Inps, Irap, Iva e sanzioni.

A sostegno del ricorso veniva evidenziato che nel corso di una verifica fiscale della ditta individuale " ", con riferimento al 2007, erano state rilevate le fatture di acquisto ricevute dalla Associazione Sportiva Dilettantistica per sponsorizzazioni sportive eseguite in virtù di un contratto sottoscritto il 30.09.2007, consistite nell'esposizione al , durante le partite, di un telo rotante riportante il logo ed il marchio aziendale e nell'applicazione del logo aziendale sulle magliette della squadra.

Il ricorrente a sostegno della richiesta di annullamento dell'accertamento riferito al 2007, evidenziava innanzitutto che:

- l'atto sarebbe stato notificato oltre il termine ordinario di decadenza, ovvero il 31.12.2012, dopo che proprio in quel giorno l'Agenzia aveva trasmesso la notizia di reato alla Procura della Repubblica, così raddoppiando i termini di accertamento;
- secondo l'ufficio le fatture emesse dalla Associazione sarebbero oggettivamente inesistenti perché la squadra sponsorizzata apparteneva ad altro soggetto giuridico, ossia la , e oggettivamente inesistenti in quanto parte degli importi fatturati sarebbero stati restituiti, e difetterebbero dei requisiti di certezza, inerenza e oggettiva determinabilità, in quanto nel contratto mancherebbero parametri oggettivi per definire l'importo e la spesa sarebbe incongruente per al tipologia di attività svolta dalla ditta;
- in sede di tentativo di accertamento con adesione erano state prodotte fotografie comprovanti la sponsorizzazione per la .

Veniva poi richiesto in via preliminare di rimettere in termini il ricorrente riguardo l'anno 2007 in quanto dopo la notifica dei due accertamenti, intervenuta in data 23.12.2013, aveva incaricato il proprio consulente di presentare istanza di accertamento per adesione sia per il 2007 sia per il 2008, ma costui per mera svista materiale inseriva nell'istanza solo l'accertamento del 2008: al primo contraddittorio, il 24.02.2014, il medesimo depositava una memoria riferita ad entrambe le annualità, ma la rappresentante dell'ufficio faceva presente che l'atto relativo al 2007 non era più trattabile.

Per quanto riguarda il merito, inoltre, le fatture non sarebbero soggettivamente inesistenti in quanto a seguito dell'entrata in vigore dell'art.8 del d.l. n. 16/2012 l'indeducibilità non trova applicazione per costi e spese esposti in fattura che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; l'art. 90, co. 8, della legge n. 289/2002 prevede inoltre che il corrispettivo in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, costituisce per il soggetto erogante fino a 200.000 euro annui spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti di quest'ultimo; l'inerenza andrebbe infine intesa come correlazione far onere sostenuto e attività produttiva di reddito.

Il ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'accertamento riferito al 2007 ed in subordine la riduzione del recupero ad euro 12.500, pari al prelievo in contante effettuato dal conto della Associazione in occasione del versamento dell'assegno di euro 30.000 consegnato dalla ditta del contribuente.

Con il ricorso venivano poi richieste la discussione in pubblica udienza e la sospensione dell'atto impugnato, quest'ultima concessa in data 5 settembre 2014.

L'ufficio resistente, in sede di costituzione in giudizio, relativamente all'anno 2007, eccepiva innanzitutto la inammissibilità del ricorso in quanto dopo oltre sessanta giorni dal 23 dicembre 2013, data di notifica dell'atto impugnato, ritenendo non sussistere i presupposti per la rimessione in termini richiesta dal contribuente.

Riguardo il merito della questione, poi, veniva evidenziato che:

- la sponsee che sulla base della fattura avrebbe dovuto prestare la propria immagine al ricorrente è la ..... società di capitali esercente attività di club sportivi;
- la fattura è emessa da soggetto diverso che è l'Associazione Sportiva Dilettantistica ..... che non agirebbe in rappresentanza della menzionata s.r.l.;
- in ogni caso il contribuente non avrebbe dimostrato l'inerenza della spesa ripeta alla attività da lui svolta.

L'Agenzia concludeva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna di controparte a rifondere le spese di lite.

In occasione delle udienze fissate per la trattazione del merito in data 2 dicembre 2014, 31 marzo 2015 e 16 luglio 2015, le parti richiedevano ed ottenevano ripetuti rinvii allo scopo di pervenire ad una definizione in via di conciliazione.

All'udienza pubblica fissata per la decisione, l'Agenzia depositava la proposta di conciliazione riferita al 2008 - cui il contribuente ha prestato adesione - con la quale il reddito di impresa, l'Iva indetraibile, il valore della produzione Irap, le sanzioni e le somme dovute venivano quantificate come segue

<b>reddito di impresa</b>			
dichiarato	€	37.646	
accertato	€	77.646	
proposto	€	60.896	
<b>Iva indetraibile</b>			
dichiarato	€	0	
accertato	€	16.000	
proposto	€	16.000	
<b>valore della produzione Irap</b>			
dichiarato	€	359.936	
accertato	€	399.936	
proposto	€	383.186	
<b>sanzioni</b>			
irrogate	€	28.800	
proposte	€	14.428,80	
<b>somme dovute</b>			
Irpef	€	8.747	interessi € 1.869,95
Irap	€	906	interessi € 193,69
Add. Reg.	€	325	interessi € 69,49
Add. Com.	€	82	interessi € 17,53
sanzioni	€	14.428,80	
Iva	€	16.000	interessi € 3.531,40

Per il resto i rappresentanti delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti.

La Commissione, all'esito, ha rilevato innanzitutto che sussistono i presupposti per rimettere il contribuente in termini anche riguardo la impugnazione dell'accertamento riferito al 2007, essendo evidente dalla ricostruzione dell'accaduto riportata nel ricorso, e documentata dal ricorrente, l'errore incolpevole cui è incorso il ricorrente, che ha contato sulla istanza di accertamento con adesione che si intendeva proporre anche per il 2007, e risultando pertanto dimostrato che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà

Per quanto concerne poi il merito del recupero a tassazione, ed in particolare le 4 fatture emesse nel corso del 2007 dalla Associazione Sportiva Dilettantistica, per complessivi euro 95.000 riportanti come descrizione "Contributo abbinamento pubblicitario anno 2007" (una sola delle quali con la precisazione "per campionato di Legadue 2007") risultano giustificate in maniera soddisfacente dal contratto di abbinamento pubblicitario stipulato in data 03.09.2007 e contenente riferimenti a teli rotanti, lunghi 48 m ed alti 90 cm, collocati sui lati del perimetro di gioco.

Contrariamente a quanto ritenuto nell'atto impugnato, il riferimento al contratto, confermato dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, ove sono riprodotti tra l'altro i teli di cui sopra, sono sufficienti a ricondurre la spesa di sponsorizzazione sostenuta all'interesse della impresa, trattandosi di iniziativa volta prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione dei propri prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.

Deve invece condividersi la indicazione dell'ufficio riguardo l'assegno di euro 10.000, emesso dal ricorrente in data 05.10.2007, che, all'esito del controllo bancario effettuato nei confronti della associazione sportiva coinvolta, non risulta accreditato sul conto di quest'ultima, ed all'importo di euro 12.500 che risulta prelevato in contanti dal conto medesimo, contestualmente al versamento di altro assegno bancario proveniente dal .

Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto, restando confermati per l'anno 2007 solo i recuperi di imposta riferiti a complessivi 22.500 euro di fatture passive emesse dalla Associazione Sportiva Dilettantistica

Riguardo l'anno 2008 il ricorso deve invece essere dichiarato estinto essendo cessata la materia del contendere..

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente il ricorso relativo all'anno 2007, annullando in parte l'atto impugnato con riduzione ad euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) del recupero di costi a fronte di operazioni inesistenti, con conseguente rideterminazione di imposte, sanzioni ed interessi. Dichiaro estinto il giudizio relativamente all'anno 2008 per intervenuta conciliazione Spese compensate.

Novara, 6 ottobre 2015

Il Presidente Relatore  
(dott. Paolo Scafì)

